



DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

AREA: PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO GR 06 13

c.a. Enti di formazione autorizzati

p.c. Direzione regionale Salute
ed integrazione sociosanitaria

p.c. Amministrazioni provinciali di Area Vasta
di Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti
e.p.c. Città metropolitana di Roma Capitale

p.c. Area Attuazione interventi

Oggetto: DGR 439 del 02/07/2019. Corsi di formazione non finanziati per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario (OSS). Chiarimenti in merito alla figura dell'OSS e alle convenzioni per i tirocini obbligatori.

D'intesa con la Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, si forniscono alcuni chiarimenti in relazione alla figura e alla formazione dell'operatore socio-sanitario, attesa la rilevante richiesta di formazione e il fabbisogno di persone qualificate nel territorio della Regione.

Con la Deliberazione 439/2019 la Regione ha provveduto ad aggiornare e sistematizzare i contenuti delle sue precedenti Deliberazioni, adottate ai fini del recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 2001.

Lo standard professionale e lo standard formativo approvati con la predetta Deliberazione, in conformità con l'Accordo del 2001, descrivono quindi i contenuti tecnico professionali e i requisiti dei corsi di formazione che caratterizzano le competenze, abilità e conoscenze dell'OSS.

Tale operatore svolge attività di carattere esecutivo ed ausiliario, ancorché di indubbia rilevanza per il benessere psico-fisico delle persone assistite, sempre agendo all'interno di prescrizioni, procedure e tecniche prestabilite e sulla base delle indicazioni fornite dal personale sanitario/sociale preposto (in primis, infermiere/i, ostetriche/i, fisioterapiste/i, assistenti sociali, educatrici/tori).

Assume particolare rilevanza, nell'ambito della formazione dell'OSS, il tirocinio curriculare, sia in termini di durata, che di modalità insostituibile per l'apprendimento necessario delle competenze.



È prevista infatti, accanto alla formazione d'aula, lo svolgimento di tirocinio curriculare, di durata minima di 450 ore da effettuare, per il 50%, in strutture sanitarie e per il restante 50% in strutture socio-assistenziali.

A garanzia della qualità ed affidabilità della formazione, la Regione ritiene in particolare necessario acquisire – già all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'erogazione dei corsi – le convenzioni con le strutture sanitarie e le strutture socio-assistenziali ove si svolgeranno i tirocini, di durata triennale, in conformità con la durata dell'autorizzazione.

Potrà essere previsto che l'efficacia della convenzione abbia inizio dalla data della determinazione dirigenziale di autorizzazione e non della sottoscrizione, tuttavia le stesse dovranno essere acquisite in precedenza, così da consentire l'espletamento dei necessari controlli finalizzati all'adozione o meno della determinazione dirigenziale.

La modifica e/o integrazione delle convenzioni presentate all'atto dell'autorizzazione deve avere carattere del tutto eccezionale e motivato, poiché impattano direttamente sulla credibilità del percorso formativo proposto, specie se già pubblicizzato e per il quale sono state già acquisite le iscrizioni.

Le modifiche/integrazioni comporteranno quindi l'apertura di una nuova istruttoria, finalizzata alla verifica della ricevibilità della richiesta e dell'eventuale integrazione della determinazione di autorizzazione; conseguentemente potrebbero esserci ripercussioni sulle attività cursuali che potrebbero, nelle more della conclusione dell'iter amministrativo, essere soggette a interruzioni o rallentamenti in funzione dell'esito – negativo o positivo – del procedimento.

Gli enti di formazione sono quindi invitati ad organizzare efficacemente e tempestivamente le attività necessarie a garantire un ordinato svolgimento dei corsi, evitando i cambiamenti in itinere, onde evitare negative conseguenze sull'utenza interessata.

Trattandosi di tirocinio curriculare, vale a dire parte integrante ed obbligatoria del percorso di formazione, non si applicano le disposizioni relative ai tirocini extracurricolari (come il pagamento di compensi, la proporzione tra dipendenti e tirocinanti ecc.) ma resta fermo quanto previsto dalla circolare del 20 maggio 2016 prot. N° 267914 e, nello specifico dei corsi OSS, dalla DGR 439/2019.



REGIONE
LAZIO

Le modalità di svolgimento e il calendario dei tirocini, da presentare al momento dell'apertura dei corsi, devono chiaramente essere tali da garantire l'efficace apprendimento delle competenze in condizioni di sicurezza e sotto la supervisione del tutor formativo e del personale della struttura ospitante a ciò assegnato.

Si confida nella puntuale osservanza delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e nella consueta collaborazione.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)

La Dirigente
(Dot.ssa Alessandra Tomai)